Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1079 del 31/12/2021

OGGETTO:

RINNOVO CONVENZIONE PASSIVA CON L'ASST FATEBENEFRATELLI/SACCO PER L'ESECUZIONE E LA REFERTAZIONE DI RISONANZE MAGNETICHE NUCLEARI IN ETÀ PEDIATRICA IN SEDAZIONE E NON, A FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO L'ASST NORD MILANO. PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: LIGGERI SILVIA
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 164 - 0 Anno 2019
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S
Soggetta a privacy: N
Pubblicazione differita: N
Con introiti: N
Con Oneri: S

PREMESSO che:
- con deliberazione 11 dicembre 2020, n. 881, questa Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli/Sacco, per l'esecuzione e la refertazione di risonanze magnetiche nucleari in età pediatrica in sedazione e non a favore dei pazienti pediatrici ricoverati presso l'ASST Nord Milano, con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
- l'art. 7 del testo di convezione approvato con la citata deliberazione prevede la possibilità di rinnovo della stessa, su richiesta del contraente;

PRECISATO che:
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., autorizza le Pubbliche Ammini-strazioni a "*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "*Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari*" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), al paragrafo 5 "*Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende*", prevedono "*il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia*";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obbiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

RICORDATO pertanto che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 31 dicembre 2021;

VISTA la nota e-mail del 15 settembre 2021, prot. n. 24747, conservata in atti, con la quale l'Unità Operativa Complessa Affari Generali – Ufficio Convenzioni dell'ASST Nord Milano – ha chiesto all'ASST Fatebenefratelli/Sacco la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione per le prestazioni di cui trattasi alle medesime condizioni in essere con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che con nota e-mail 17 dicembre 2021, prot. n. 32419, conservata in atti, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini, di comune accordo con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri "Città di Sesto San Giovanni" e Edoardo Bassini, ha evidenziato la necessità di rinnovare la predetta convenzione per l'esecuzione e la refertazione di risonanze magnetiche nucleari pediatriche, fornendo le opportune motivazioni:
- questa ASST a tutt'oggi non ha apparecchiature consone all'età pediatrica ed ha scarsa esperienza metodologica e diagnostica per assolvere l'esecuzione di risonanze magnetiche nucleari in età pediatrica in sedazione e non;
- che l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, dell'ASST Fatebenefratelli/Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie per soddisfare, tramite il proprio personale, le prestazioni di cui trattasi a favore all'ASST Nord Milano;
- le prestazioni sono erogate in base a protocolli sanitari perfezionati concordati e condivisi in base ad un rapporto ormai consolidato tra le strutture coinvolte;

DATO ATTO che con nota e-mail del 23 dicembre 2021, prot. n. 32834, conservata in atti, l'ASST Fatebenefratelli Sacco, si è espressa favorevolmente e si è dichiarata disponibile a rinnovare la collaborazione di cui trattasi, confermando la condivisione del testo di convenzione allegato e parte integrante al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato in atti, in merito al rinnovo della predetta convenzione;

RITENUTO alla luce di quanto sopra evidenziato, di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'ASST Fa-

tebenefratelli/Sacco, approvando il testo della convenzione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, allo scopo predisposta, concordata tra le Parti, dopo attenta e puntuale istruttoria, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
> *oggetto*: esecuzione e refertazione di risonanze magnetiche nucleari da effettuarsi su pazienti in età pediatrica, in sedazione e non;
> *esami annui previsti*: n. 35 circa di cui:
- in sedazione: circa n. 2/3 annui;
- non in sedazione: circa n. 32 annui;
> *costo ad esame*:
- esami non in sedazione come da Tariffario SSN, ai quali si applica lo sconto del 20%;
- esami in sedazione (lieve, moderata e profonda), come da Tariffario SSN ai quali si applica un aumento del 50%;
> *durata*: dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti (con preavviso di 90 giorni);

RAVVISATA la necessità di incaricare il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini, di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata per le attività di cui trattasi;

TENUTO CONTO che, saranno fatturate solo le prestazioni richieste ed eseguite, non essendo stato previsto un numero minimo di prestazioni;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, sulla base dei dati storici dello scorso anno, è pari a Euro 6.000,00/periodo di riferimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco, per l'esecuzione e refertazione di risonanze magnetiche nucleari in età pediatrica in sedazione e non, a favore dei pazienti pediatrici ricoverati presso l'ASST Nord Milano alle medesime condizioni e modalità in essere;

- di approvare e sottoscrivere il testo della convenzione allo scopo predisposto, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono in estrema sintesi le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
  > *oggetto*: esecuzione e refertazione di risonanze magnetiche nucleari da effettuarsi su pazienti in età pe-

diatrica, in sedazione e non;
> *esami annui previsti*: n. 35 circa di cui:
- in sedazione: circa n. 2/3 annui;
- non in sedazione: circa n. 32 annui;
> *costo ad esame*:
- esami non in sedazione come da Tariffario SSN, ai quali si applica lo sconto del 20%;
- esami in sedazione (lieve, moderata e profonda), come da Tariffario SSN ai quali si applica un aumento del 50%;
> *durata*: dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti (con preavviso di 90 giorni);

- di incaricare il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini, di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convezione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata per le attività di cui trattasi;

- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, sulla base dei dati storici dello scorso anno, è pari a Euro 6.000,00/periodo di riferimento, è stato riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

CONVENZIONE PER LA REFERTAZIONE E L'ESECUZIONE DI RISONANZE MAGNETICHE NUCLEARI IN ETA' PEDIATRICA, ANCHE IN SEDAZIONE.

TRA

l'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco**, con sede in Milano, Via G.B. Grassi, n. 74, codice fiscale e P.IVA 09319690963 (di seguito denominata anche "ASST FBF Sacco"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato

E

l'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano**, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, n. 83, codice fiscale e P.IVA 09320420962 (di seguito denominata anche "ASST Nord Milano"), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Elisabetta Fabbrini, che con deliberazione n. 222 dell'11 aprile 2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della UOC. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

PREMESSO CHE:

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune nell'ambito, dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario;
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari al fine di perseguire, tra l'altro, la migliore qualità dei servizi prestati;

- l'ASST Nord Milano intende avvalersi delle apparecchiature e della competenza presenti al P.O. Buzzi dell'ASST FBF Sacco per la refertazione di risonanze magnetiche e per l'esecuzione di risonanze magnetiche, anche in sedazione, in favore dei propri pazienti pediatrici;

- l'ASST FBF Sacco, attraverso l'UOC Radiodiagnostica e Neuroradiologia del P.O. Buzzi (con l'eventuale supporto dell'UOC Anestesia e Rianimazione del medesimo P.O.), possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è sia la refertazione, sia l'esecuzione di risonanze magnetiche, anche in sedazione, a favore di pazienti pediatrici inviati dall'ASST Nord Milano.

Art. 3 - Modalità operative

Le prestazioni saranno effettuate in orario di lavoro dal personale delle UU.OO.CC. Radiodiagnostica e Neuroradiologia ed Anestesia e Rianimazione del P.O. Buzzi, nell'ambito dell'attività istituzionali, così che nessuna partecipazione ai proventi delle stesse spetterà al personale dipendente.

Art. 4 - Procedura e Corrispettivi

Si prevede l'esecuzione di circa n. 35 risonanze magnetiche annue, di cui i 2/3 in sedazione, con tempistiche e modalità da concordare tra le parti.

Le richieste di prestazioni dall'ASST Nord Milano perverranno a mezzo di prescrizione firmata dal dirigente medico dell'U.O. interessata che ha in cura il paziente, debitamente vistata per autorizzazione dal Direttore Sanitario del relativo Presidio Ospedaliero.

Inoltre, le richieste relative alle risonanze magnetiche pediatriche in sedazione, saranno corredate dalle specifiche schede di cui agli allegati "A" (dati paziente) e "B" (richiesta di esami) e dal consenso informato firmato da entrambi i genitori e/o tutori.

A fronte dell'attività effettivamente erogata, l'ASST Nord Milano riconoscerà all'ASST FBF Sacco le tariffe di cui all'allegato "C" (elenco prestazioni erogabili in convenzione).

Art. 5 - Trasporto

Il trasporto dei pazienti verrà effettuato a totale cura ed oneri a carico dell'ASST Nord Milano, la quale si assume la responsabilità del trasporto dei pazienti sino al P.O. Buzzi e del successivo rientro presso ASST Nord Milano al termine delle procedure.

In caso di prestazioni effettuate in sedazione, il paziente dovrà essere accompagnato dal medico curante del'ASST Nord Milano ed avere il consenso informato firmato da entrambi i genitori e/o tutori.

Art. 6 – Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST FBF Sacco e dell'ASST Nord Milano.

L'ASST Nord Milano si impegna a comunicare trimestralmente, a mezzo di posta elettronica ordinaria, alla UOC Radiodiagnostica e Neuroradiologia del P.O. Buzzi - l'ordine intestato all'ASST FBF Sacco contenente la tipologia ed il numero di

prestazioni effettuate con il relativo corrispettivo, per la necessaria verifica da parte di tale Struttura.

Sulla base di detta documentazione ed in assenza di contestazioni, l'ASST FBF Sacco provvederà all'emissione della relativa fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 7 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022, con possibilità di eventuale rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza.

Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti tramite PEC con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso potrà avvenire senza preavviso, qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale, ovvero nel caso in cui sopravvengano esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST FBF Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 6.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente

convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 8 – Assicurazione

L'ASST FBF Sacco si impegna a garantire al personale medico specialistico incaricato durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività professionale svolta.

L'ASST Milano Nord garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C. verso terzi in caso di responsabilità alla stessa attribuibile.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza

Nell'ambito della presente convenzione, l'ASST FBF Sacco informa (Artt. 13 – 14 Regolamento EU 2016/679) che i dati personali dell'ASST Nord Milano saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST FBF Sacco e trattati dal personale da quest'ultima nominati ed incaricati del trattamento, nonché a ciò formati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE. I dati personali dell'ASST Nord Milano saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione della presente convenzione e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione della convenzione medesima; per questi dati l'ASST Nord Milano potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni.

Ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, l'ASST FBF Sacco viene nominato Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione, e la cui Titolarità è dell'ASST Nord Milano.

Le Parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina dell'ASST FBF Sacco a Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE e dovrà attenersi per lo svolgimento del compito assegnatogli alle seguenti istruzioni:

- procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST Nord Milano e avendo cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea e informatica venga trattato per i soli fini per i quali è destinato;
- redigere il Registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione.

Si ricorda, inoltre, che gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro e che la nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del presente accordo convenzionale.

Art. 10 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da tutte le Parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori delle Parti sono tenuti ad osservare. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione e per La Trasparenza pubblicato nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali www.asst-

nordmilano.it e www.asst-fbf-sacco.it.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno patito.

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, I c., n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II c., del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetta ad imposta di bollo, a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 13 - Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

Per il Direttore Generale

Il Responsabile UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020)

dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Il Direttore UOC Affari Generali

su delega con deliberazione n. 222 del 11.04.2019

dott.ssa Silvia Liggeri

Allegato A

RICHIESTA ESAME R.M.N. PER PAZIENTI PEDIATRICI

NOME PAZIENTE .....

ETA' .....

PESO .....

SEDE E MOTIVAZIONE DELL'ESAME .....

.....

.....

.....

.....

.....

PATOLOGIA PRINCIPALE.....

.....

ALTRE PATOLOGIE DI RILIEVO .....

.....

.....

.....

.....

ALLERGIE E INTOLLERANZE FARMACOLOGICHE

.....

.....

.....

DATA .....

Firma del Medico Richiedente

_____

Allegato B

(solo per richiesta di esami in sedazione)

Esami da effettuare:

- emocromo;
- azotemia;
- glicemia;
- elettroliti;
- creatininemia;
- CPK;
- ECG;

Tempi di digiuno:

- 2 ore per liquidi chiari;
- 4 ore per latte materno;
- 6 ore per latte formulato;
- 8 ore per altri alimenti.

ALLEGATO C

ELENCO PRESTAZIONI EROGABILI IN CONVEZIONE (PAZIENTI DA 0 A 18 ANNI)

UNIT_ID	UNIT_NAME	SERVICE_ID	SERVICE_NAME	CODICE SSN	TARIFFA SSN	TARIFFA IN CONVENZIONE (sconto del 20% sul tariffario SSN)
BUZA28	RADIODIAG.TAC	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988911	RMN ENCEFALO E TRONCO ENCEFALO SENZA CONTRASTO	88.91.1	€ 236.29	€ 189.03
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988912	RMN ENCEFALO E TRONCO ENCEFALO CON E SENZA CONTRAS	88.91.2	€ 350,91	€ 280,73
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698891304	RMN MASSICCIO FACCIALE (SELLA/ORBITE/ROCCHE/ATM) S	88.91.3	€ 153,05	€ 122,44
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698891405	RMN MASSICCIO FACCIALE (SELLA/ORBITE/ROCCHE/ATM) C	88.91.4	€ 238,87	€ 191,10
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988915	ANGIO-RMN CIRCOLO CEREBRALE	88.91.5	€ 262,12	€ 209,70
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988916	RMN COLLO SENZA CONTRASTO	88.91.6	€ 153,05	€ 122,44
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988917	RMN COLLO CON E SENZA CONTRASTO	88.91.7	€ 238,87	€ 191,10
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988918	ANGIO-RMN VASI DEL COLLO	88.91.8	€ 262,12	€ 209,70
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698892	RMN TORACE SENZA CONTRASTO	88.92	€ 155,75	€ 124,60
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988921	RMN TORACE CON E SENZA CONTRASTO	88.92.1	€ 244,11	€ 195,29
BUZA29	RADIODIAG.RMN	69889301	RMN RACHIDE DORSALE SENZA CONTRASTO	88.93	€ 147,56	€ 118,05
BUZA29	RADIODIAG.RMN	69889302	RMN RACHIDE CERVICALE SENZA CONTRASTO	88.93	€ 147,56	€ 118,05
BUZA29	RADIODIAG.RMN	69889303	RMN RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO	88.93	€ 147,56	€ 118,05
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698893101	RMN RACHIDE LOMBOSACRALE CON E SENZA CONTRASTO	88.93.1	€ 231,26	€ 185,01
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698893102	RMN RACHIDE DORSALE CON E SENZA CONTRASTO	88.93.1	€ 231,26	€ 185,01
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698893103	RMN RACHIDE CERVICALE CON E SENZA CONTRASTO	88.93.1	€ 231,26	€ 185,01
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894101	RMN SPALLA/BRACCIO DX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894102	RMN SPALLA/BRACCIO SX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894103	RMN GOMITO/AVAMBRACCIO DX SENZA CONTR.	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894104	RMN GOMITO/AVAMBRACCIO SX SENZA CONTR.	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894105	RMN POLSO/MANO DX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894106	RMN POLSO/MANO SX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894107	RMN BACINO SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894108	RMN COXOFEMORALE/FEMORE DX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894109	RMN COXOFEMORALE/FEMORE SX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894110	RMN GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894111	RMN GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894112	RMN CAVIGLIA/PIEDE DX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894113	RMN CAVIGLIA/PIEDE SX SENZA CONTRASTO	88.94.1	€ 169,97	€ 135,98
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894201	RMN SPALLA/BRACCIO DX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894202	RMN SPALLA/BRACCIO SX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894203	RMN GOMITO/AVAMBR. DX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894204	RMN GOMITO/AVAMBR. SX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894205	RMN POLSO/MANO DX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894206	RMN POLSO/MANO SX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894207	RMN BACINO CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894208	RMN COXOFEMORALE/FEMORE DX CON E SENZA CONTR	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894209	RMN COXOFEMORALE/FEMORE SX CON E SENZA CONTR	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894210	RMN GINOCCHIO/GAMBA DX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894211	RMN GINOCCHIO/GAMBA SX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894212	RMN CAVIGLIA/PIEDE DX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	698894213	RMN CAVIGLIA/PIEDE SX CON E SENZA CONTRASTO	88.94.2	€ 260,43	€ 208,34
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988951	RMN ADDOME SUPERIORE SENZA CONTRASTO	88.95.1	€ 161,55	€ 129,24
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988952	RMN ADDOME SUPERIORE CON E SENZA CONTRASTO	88.95.2	€ 252,14	€ 201,71
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988953	ANGIO-RMN ADDOME SUPERIORE	88.95.3	€ 262,12	€ 209,70
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988954	RMN ADDOME INFERIORE SENZA CONTRASTO	88.95.4	€ 161,55	€ 129,24
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988955	RMN ADDOME INFERIORE CON E SENZA CONTRASTO	88.95.5	€ 252,14	€ 201,71
BUZA29	RADIODIAG.RMN	6988956	ANGIO-RMN ADDOME INFERIORE	88.95.6	€ 262,12	€ 209,70

Le Tariffe in sedazione (lieve, moderata e profonda): saranno aumentate del 50%.